BENEFICI DI CARRIERA ED ECONOMICI AGLI UFFICIALI INFERIORI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA REGIA MARINA IN SERVIZIO AERO NAVIGANTE IN QUALITA' DI OSSERVATORI

Art. 2

La disposizione del precedente art. 1 si applica anche agli ufficiali inferiori di complemento del corpo di Stato Maggiore della Regia marina i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso. Per coloro che non appartengano al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, la percentuale del 0,5 per cento va riferita al numero degli ufficiali esistenti nel ruolo di anzianita' alla data del 30 giugno di ciascun anno.

Versione in vigore dal 24 aprile 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aero navigante in qualita' di osservatori
Estremi	Legge 3 marzo 1941, n. 191
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-di-carriera-ed-economici-agli-ufficiali-inferiori-del-corpo/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it